

# CONSIGLIO EUROPEO DI LUSSEMBURGO

12 E 13 DICEMBRE 1997

## CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

### INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 costituisce una pietra miliare per il futuro dell'Unione e dell'intera Europa. L'avvio del processo di allargamento inaugura una nuova era, mettendo fine, una volta per tutte, alle divisioni del passato. L'estensione del modello di integrazione europea su scala continentale è una garanzia di stabilità e di prosperità per l'avvenire.

Parallelamente al varo del processo di allargamento, il Consiglio europeo ha avviato una riflessione generale sullo sviluppo dell'Unione e delle sue politiche, nell'intento di cercare risposte adeguate alle sfide che si delineano oltre il 2000. L'Unione potrà così entrare nel nuovo secolo e affrontare l'allargamento, forte di una visione chiara e coerente.

Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche per assicurare il completamento dei preparativi per la terza fase dell'Unione economica e monetaria. Ha altresì preso atto con soddisfazione che il dispositivo per un'azione dell'Unione a favore dell'occupazione è ora predisposto.

o  
o o

I lavori del Consiglio europeo hanno preso le mosse da uno scambio di vedute con il sig. José María GIL-ROBLES, Presidente del Parlamento europeo, sui principali temi in discussione.

Ha anche avuto luogo una riunione tra i Capi di Stato o di governo e i Ministri degli Affari esteri dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro, dedicata all'avvio del processo di allargamento dell'Unione nel suo complesso.

### ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha adottato le decisioni necessarie per avviare il processo di allargamento nel suo complesso.
2. Nei prossimi anni si dovranno porre i paesi candidati in grado di aderire all'Unione e si dovrà preparare quest'ultima ad affrontare l'allargamento in buone condizioni. L'allargamento è un processo globale, inclusivo e evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione.
3. Preliminarmente all'allargamento dell'Unione è necessario consolidare e migliorare il funzionamento delle istituzioni, in conformità delle disposizioni del trattato di Amsterdam ad esse relative.

### Conferenza europea

4. Il Consiglio europeo ha convenuto di istituire una Conferenza europea che riunirà gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi europei che aspirano ad aderirvi e ne condividono i valori e gli obiettivi interni ed esterni.
5. I membri della Conferenza dovranno assumere un impegno reciproco a favore della pace, della sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità, dei principi su cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle frontiere esterne nonché dei principi del diritto internazionale, e dovranno altresì impegnarsi a favore della risoluzione delle controversie territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia dell'Aia. I paesi che abbracciano tali principi e rispettano il diritto di qualsiasi paese europeo che risponda ai criteri stabiliti di accedere all'Unione europea e condividerne l'attaccamento alla costruzione di un'Europa affrancata dalle divisioni e dalle difficoltà del passato saranno invitati a partecipare alla Conferenza.
6. I paesi che accetteranno i criteri e che sottoscriveranno i principi sopra esposti sono chiamati a partecipare a questa Conferenza. L'offerta dell'Unione europea riguarda, per il momento, Cipro, i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e la Turchia.
7. La Conferenza europea sarà un organo multilaterale di consultazione politica che avrà lo scopo di affrontare questioni di interesse generale per i partecipanti, al fine di sviluppare e intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli affari interni e in altri settori di interesse comune, soprattutto in materia economica e di cooperazione regionale.

8. La Presidenza della Conferenza sarà esercitata dallo Stato che presiede il Consiglio dell'Unione europea. Su invito della Presidenza, la Conferenza si riunirà una volta all'anno a livello di Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione, e una volta all'anno a livello di Ministri degli Affari esteri.

9. La prima riunione della Conferenza si terrà a Londra nel marzo 1998.

### **Processo di adesione e di negoziato**

10. Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione attuale di ciascuno degli undici paesi candidati in base ai pareri della Commissione e alla relazione della Presidenza del Consiglio. Alla luce di tale esame, ha convenuto di varare un processo di adesione che comprenda i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e Cipro. Il processo di adesione si inserisce nel contesto di attuazione dell'articolo O del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio europeo ricorda che tutti questi paesi sono chiamati a aderire all'Unione europea sulla base di criteri identici e partecipano a pari condizioni al processo di adesione. Questo processo, di natura evolutiva e inclusiva, comporta gli elementi descritti in appresso.

#### **a. Dispositivo di inquadramento**

11. Il processo di adesione sarà varato il 30 marzo 1998 con una riunione dei Ministri degli Affari esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea, dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro, attraverso l'elaborazione di un dispositivo di inquadramento unico per i paesi candidati.

12. Ove necessario, i Ministri degli Affari esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea si incontreranno con i loro omologhi dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro. Tenendo conto delle esperienze maturate con il dialogo strutturato, si potranno altresì prevedere riunioni ministeriali di carattere tecnico.

#### **b. Strategia rafforzata di preadesione**

13. La strategia rafforzata di preadesione ha lo scopo di porre tutti i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale in grado di divenire, a termine, membri dell'Unione europea e, a tal fine, di allinearsi il più possibile all'*acquis* comunitario già prima dell'adesione. Con gli accordi europei, che restano la base delle relazioni dell'Unione europea con tali paesi, questa strategia si articola intorno ai partenariati per l'adesione e al rafforzamento dell'aiuto alla preadesione. Essa sarà accompagnata dall'esame analitico dell'*acquis* dell'Unione per ogni singolo paese candidato.

##### **i) Partenariati per l'adesione**

14. Il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, mobilitando in un quadro unico tutte le forme

di assistenza ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

15. Questo quadro unico raggrupperà nei dettagli per ciascun candidato, da un lato, le priorità da seguire nel recepire l'*acquis* dell'Unione e, dall'altro, i mezzi finanziari, in particolare quelli del programma PHARE, disponibili a tal fine. In tale contesto, gli interventi finanziari sarebbero legati ai progressi dei paesi candidati e, più specificamente, al rispetto della programmazione del recepimento dell'*acquis*.

16. Il Consiglio deciderà all'unanimità in merito all'istituzione di un sistema di partenariati come elemento chiave della strategia di preadesione. Su questa base deciderà poi, a maggioranza qualificata e non oltre il 15 marzo 1998, su principi, priorità, obiettivi intermedi, adeguamenti significativi e condizioni contenuti in ogni singolo partenariato. Ove mancasse in un paese candidato un elemento essenziale per la prosecuzione dell'aiuto alla preadesione, il Consiglio prenderà, secondo le stesse modalità, le misure appropriate.

##### **ii) Rafforzamento dell'aiuto alla preadesione**

17. L'aiuto alla preadesione sarà sostanzialmente aumentato e, come complemento al programma PHARE già riorientato sulle priorità legate all'adesione, comprenderà, a partire dal 2000, aiuti per l'agricoltura e uno strumento strutturale che privilegerà azioni simili a quelle del Fondo di coesione.

Il sostegno finanziario ai paesi interessati dal processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità. Il Consiglio europeo si compiace, a questo riguardo, per lo strumento di riallineamento prospettato dalla Commissione.

18. Fatte salve le decisioni relative alle prospettive finanziarie 2000-2006, il programma PHARE sarà incentrato sulla prospettiva dell'adesione con due obiettivi prioritari, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria (30% circa della

dotazione) e degli investimenti connessi con il recepimento e l'applicazione dell'*acquis* (70% circa).

19. Alcuni programmi comunitari (come, ad esempio, in materia di istruzione, di formazione e di ricerca) saranno aperti ai paesi candidati, il che consentirà loro di familiarizzarsi con le politiche e i metodi di lavoro dell'Unione. Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per caso, ciascun paese candidato dovrà infatti apportare un contributo finanziario proprio, soggetto ad aumenti progressivi. Se necessario, il programma PHARE potrà continuare a finanziare una parte del contributo nazionale dei paesi candidati. Tale finanziamento dovrebbe essere mantenuto nell'ordine del 10% della dotazione PHARE, esclusa la partecipazione al programma quadro di ricerca e sviluppo.

20. I paesi candidati dovrebbero poter partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati incaricati di dar seguito ai programmi cui contribuiscono finanziariamente, secondo modalità precise e adattate caso per caso.

21. I paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso.

22. La strategia di preadesione specifica per Cipro si baserà sui seguenti elementi:

- partecipazione a talune azioni mirate, in particolare nei settori del rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria e nel settore della giustizia e degli affari interni;
- partecipazione a alcuni programmi e a talune agenzie comunitarie (analogamente all'impostazione seguita per gli altri paesi candidati);
- uso dell'assistenza tecnica offerta dal TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office).

### **c. Pareri della Commissione e negoziati di adesione**

23. I pareri della Commissione sui paesi candidati costituiscono una buona analisi globale della situazione di ciascun paese candidato alla luce dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen. La prospettiva di adesione rappresenta una sollecitazione straordinaria per i paesi candidati al fine di accelerare l'attuazione di politiche conformi all'*acquis* dell'Unione. Il recepimento dell'*acquis* dell'Unione sul piano legislativo è un elemento necessario ma non sufficiente, in quanto occorre parimenti garantirne l'applicazione effettiva.

24. Il Consiglio europeo ha sottolineato il legame esistente tra il mantenimento del livello dei paesi candidati per quanto riguarda le politiche settoriali, particolarmente il mercato interno e le politiche connesse, e il funzionamento armonioso delle politiche comunitarie dopo l'adesione.

25. Il rispetto dei criteri politici di Copenaghen costituisce una condizione preliminare all'apertura dei negoziati di adesione. I criteri economici e la capacità di assumere gli obblighi che derivano dall'adesione sono stati e devono essere valutati in una visione prospettica e dinamica.

26. La decisione di avviare negoziati non implica una loro conclusione concomitante. La conclusione degli stessi e la susseguente adesione dei vari paesi candidati dipenderanno dall'osservanza da parte di ciascuno di essi dei criteri di Copenaghen e dalla capacità dell'Unione di assimilare nuovi membri.

27. Il Consiglio europeo decide di convocare nella primavera 1998 conferenze intergovernative bilaterali per dare inizio ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia sulle condizioni per la loro ammissione all'Unione e i conseguenti adeguamenti dei trattati. I negoziati saranno fondati sul quadro generale di negoziato di cui il Consiglio ha preso atto l'8 dicembre 1997.

Parallelamente, la preparazione dei negoziati con Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria sarà accelerata in particolare mediante un esame analitico dell'*acquis* dell'Unione. Tale negoziazione potrà anche essere affrontata in riunioni bilaterali a livello ministeriale con gli Stati membri dell'Unione.

28. L'adesione di Cipro dovrebbe giovare a tutte le comunità e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione. I negoziati di adesione concorreranno positivamente alla ricerca di una soluzione politica del problema cipriota mediante colloqui da condurre sotto l'egida delle Nazioni Unite in vista della creazione di una federazione bicomunitaria e bizonale. In questo contesto, il Consiglio europeo chiede che si traduca in atto la volontà del governo cipriota di includere rappresentanti della comunità turco-cipriota nella delegazione che parteciperà ai negoziati di adesione. La Presidenza e la Commissione avvieranno i contatti necessari affinché sia dato seguito a tale richiesta.

### **d. Procedura di verifica**

29. L'esame dei progressi compiuti da ciascun paese candidato dell'Europa centrale e orientale nel cammino verso l'adesione, nel rispetto dei criteri di Copenaghen, in particolare dei ritmi di recepimento dell'*acquis* dell'Unione, sarà oggetto, per ciascuno di essi, di relazioni regolari della Commissione al Consiglio, corredate eventualmente di raccomandazioni per l'apertura di conferenze intergovernative bilaterali, già dalla fine del 1998. Precedentemente alle relazioni annuali, l'attuazione dei partenariati per l'adesione e la situazione del recepimento dell'*acquis* saranno esaminati con ciascun paese candidato nell'ambito degli organi degli accordi europei. Le relazioni della Commissione serviranno come base per l'adozione delle decisioni necessarie in sede di Consiglio sullo svolgimento o l'estensione dei negoziati di adesione ad altri candidati. A tale proposito la Commissione continuerà a seguire il metodo adottato nell'Agenda 2000 per valutare la capacità dei paesi candidati di soddisfare i criteri economici e di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione.

30. Occorrerà mantenere un approccio dinamico nella valutazione dei progressi compiuti dai paesi candidati nell'ambito delle relazioni che la Commissione sottoporrà regolarmente al Consiglio.

### **Strategia europea per la Turchia**

31. Il Consiglio europeo conferma l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea. Essa sarà giudicata sulla base degli stessi criteri stabiliti per gli altri paesi candidati. Non sussistendo le condizioni politiche ed economiche tali da consentire di prospettare negoziati di adesione, il Consiglio europeo ritiene tuttavia importante definire una strategia per preparare la Turchia all'adesione attraverso un ravvicinamento all'Unione europea in tutti i settori.

32. Tale strategia dovrebbe consistere nei seguenti elementi:

- sviluppo delle potenzialità dell'accordo di Ankara;
- approfondimento dell'Unione doganale;
- attuazione della cooperazione finanziaria;
- ravvicinamento delle legislazioni e recepimento dell'*acquis* dell'Unione;
- partecipazione, da decidere caso per caso, a taluni programmi e agenzie per analogia a quanto previsto ai punti 19 e 21.

33. La strategia sarà riesaminata dal Consiglio di associazione, segnatamente sulla base dell'articolo 28 dell'accordo di associazione, alla luce dei criteri di Copenaghen e della posizione adottata dal Consiglio il 29 aprile 1997.

34. Inoltre la partecipazione alla Conferenza europea consentirà agli Stati membri dell'Unione europea e alla Turchia di rafforzare il dialogo e la cooperazione in settori di interesse comune.

35. Il Consiglio europeo rammenta che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, dal rispetto delle minoranze e dalla loro protezione, dall'instaurazione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia, dalla composizione delle controversie, segnatamente per via giudiziale, in particolare attraverso la Corte internazionale di giustizia, nonché dall'appoggio ai negoziati svolti sotto l'egida dell'ONU per una soluzione politica a Cipro, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

36. Il Consiglio europeo fa propri gli orientamenti elaborati nel Consiglio "Affari generali" del 24 novembre 1997 sul futuro delle relazioni tra l'Unione e la Turchia e invita la Commissione a presentare opportune proposte.

### **EVOLUZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE: AGENDA 2000**

37. Il Consiglio europeo si è compiaciuto della comunicazione della Commissione sull'Agenda 2000 concernente lo sviluppo delle politiche dell'Unione e il futuro quadro finanziario. Esso conferma la necessità di assicurare che l'Unione, prima dell'allargamento, sia in grado di farvi fronte nelle migliori condizioni apportando alle sue politiche e al relativo finanziamento gli adeguamenti ritenuti necessari, tenendo conto del fatto che è indispensabile un quadro finanziario per le politiche dell'Unione. L'imperativo di disciplina di bilancio e di efficacia della spesa deve prevalere a livello dell'Unione come prevale a livello degli Stati membri.

38. Il Consiglio europeo ritiene che le proposte formulate dalla Commissione nell'Agenda 2000 costituiscano una buona base di lavoro per proseguire i negoziati in vista di un accordo sulle politiche dell'Unione e sul quadro finanziario. Esso invita la Commissione a presentare al più presto proposte sull'insieme di dette questioni alla luce delle prime discussioni e di questi orientamenti. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione intende presentare la sua relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie al più tardi nell'autunno 1998.

39. Per ragioni di trasparenza è importante operare una distinzione chiara, nella presentazione e nell'attuazione del futuro quadro finanziario, tra le spese che si riferiscono all'Unione nella sua composizione attuale e quelle riservate ai futuri paesi aderenti a titolo dell'aiuto alla preadesione o all'adesione.

## **POLITICA AGRICOLA COMUNE**

40. Il Consiglio europeo ha preso nota dei risultati dei lavori del Consiglio "Agricoltura". L'Unione ha la volontà di continuare a sviluppare l'attuale modello di agricoltura europea ricercando al tempo stesso una maggiore competitività interna ed esterna. L'agricoltura europea deve, in quanto settore economico, essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e presente su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici. Occorre proseguire, approfondire, adattare e completare il processo di riforma avviato nel 1992, estendendolo alle produzioni mediterranee. La riforma deve consentire il conseguimento di soluzioni economicamente sane e fattibili, socialmente accettabili e tali da garantire redditi equi nonché un giusto equilibrio tra settori di produzione, produttori e regioni, evitando distorsioni di concorrenza. I mezzi finanziari necessari per l'attuazione della politica agricola comune saranno determinati in base alla linea direttrice agricola.

## **UNIONE ECONOMICA E MONETARIA**

41. Il Consiglio europeo constata con soddisfazione che gli elementi essenziali del dispositivo necessario al passaggio alla moneta unica sono ormai predisposti, grazie ai contributi apportati dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dall'Istituto monetario europeo.

- Il patto di stabilità e crescita e i testi legislativi relativi allo status giuridico dell'euro sono stati approvati dal Consiglio. In questo contesto è stato deciso che le monete-segno in euro saranno introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- Il Consiglio ha definito in una posizione comune i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro.
- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno stabilito il calendario e le modalità pratiche per la predisposizione delle decisioni relative alla conferma degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie e per la nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. A questo proposito, la Commissione e l'Istituto monetario europeo comunicheranno le loro relazioni sulla convergenza prima della fine di marzo e gli Stati membri sono stati invitati a pubblicare le statistiche finanziarie necessarie nell'ultima settimana di febbraio, al momento della loro notifica alla Commissione.
- I tassi di cambio bilaterali che verranno utilizzati per determinare i tassi di conversione dell'euro saranno annunciati il 3 maggio 1998 per gli Stati membri che parteciperanno all'euro fin dall'inizio.

42. Il Consiglio europeo chiede di accelerare a tutti i livelli gli ultimi preparativi di ordine pratico, che dovrebbero essere ultimati entro il maggio 1998, riguardanti l'attuazione della terza fase dell'UEM.

43. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulla preparazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria, nella quale si illustrano i principi e le modalità di un coordinamento economico rafforzato tra gli Stati che avranno adottato la moneta unica nonché tra questi ultimi e gli Stati che non saranno ancora in grado di partecipare all'euro.

44. In virtù del trattato, il Consiglio ECOFIN costituisce il centro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed è autorizzato ad agire nei pertinenti settori. In particolare, il Consiglio ECOFIN è l'unico organo autorizzato a formulare e adottare gli indirizzi di massima per le politiche economiche che costituiscono il principale strumento di coordinamento economico.

Questo ruolo determinante del Consiglio ECOFIN al centro del processo di coordinamento e del processo decisionale in materia economica sancisce l'unità e la coesione della Comunità.

I Ministri degli Stati partecipanti all'area dell'euro possono riunirsi in modo informale per discutere su questioni connesse con le competenze specifiche che condividono in materia di moneta unica. La Commissione e, se del caso, la Banca centrale europea, sono invitate a partecipare alle riunioni.

Ogni volta che si affrontano questioni d'interesse comune, esse sono discusse dai Ministri di tutti gli Stati membri.

In tutti i casi in cui debba essere presa una decisione, essa viene adottata dal Consiglio ECOFIN secondo le procedure stabilite dal trattato.

45. Quanto all'attuazione delle disposizioni relative alla politica dei tassi di cambio, è inteso che saranno formulati orientamenti generali riguardo alla politica dei tassi di cambio rispetto a una o più monete non comunitarie solo in circostanze eccezionali, sulla scorta dei principi e delle politiche definiti dal trattato.

46. Il Consiglio e la Banca centrale europea espletano i rispettivi compiti di rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo efficace e nel rispetto della ripartizione dei poteri prevista dal trattato. La Commissione sarà associata alla rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato.

47. L'organizzazione di un dialogo costante e fruttuoso tra il Consiglio e la Banca centrale europea, nel rispetto dell'indipendenza di quest'ultima, costituisce un elemento importante per il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

48. Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione contenente i principali elementi della relazione in questione (vedi allegato 1).

## **OCCUPAZIONE**

49. A seguito della decisione adottata dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, che consente, in pratica, di applicare in anticipo, sin dal 1998, le disposizioni del futuro articolo 128 del trattato relative al coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, il Consiglio europeo constata con soddisfazione che il dispositivo per un'azione dell'Unione a favore dell'occupazione è ora predisposto e che il Consiglio "Lavoro e Affari sociali" adotterà il 15 dicembre 1997 gli orientamenti per il 1998.

## **MERCATO INTERNO**

50. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti dopo il Consiglio europeo di Amsterdam nell'attuazione del Piano d'azione per il mercato interno e ribadisce che il completamento e la stabilizzazione del mercato interno contribuiscono in modo fondamentale al rafforzamento della competitività e della crescita economica nonché alla creazione di posti di lavoro nell'Unione europea.

51. Nel quadro del programma di lavoro congiunto delle presidenze lussemburghese, britannica e austriaca, è dedicata un'attenzione particolare all'attuazione e al controllo della normativa del mercato unico - per cui la Commissione ha presentato il suo primo quadro del punteggio. Su vari fascicoli prioritari sono stati recentemente raggiunti accordi politici (protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, meccanismo di trasparenza per i servizi della società dell'informazione, liberalizzazione del mercato del gas). Riguardo ad altri i lavori sono ancora in corso (società europea, disegni e modelli ecc.). Le importanti conclusioni recentemente delineate dal Consiglio in materia di politica fiscale contribuiranno parimenti a ridurre le distorsioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a continuare ad adoperarsi attivamente per porre in atto, entro i termini previsti, gli orientamenti del Piano d'azione, allo scopo di rafforzare il quadro normativo del mercato interno e assicurarne l'effettiva trasposizione nella realtà economica.

52. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che la Commissione abbia dato seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Amsterdam di esaminare i mezzi idonei a garantire efficacemente la libera circolazione delle merci e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad avviare presto i lavori in proposito.

## **OMC: SERVIZI FINANZIARI**

53. Il Consiglio europeo si compiace della positiva conclusione dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui servizi finanziari a Ginevra, in seguito alla quale l'accordo interinale del 1995 sarà sostituito da un accordo sostanziale e permanente. Il Consiglio europeo ritiene necessario che l'Unione sviluppi ulteriormente il processo di liberalizzazione multilaterale innescato dalla conclusione positiva di tali negoziati e continui ad adottare iniziative per l'apertura del mercato alle soglie del nuovo millennio, soprattutto nel quadro dei preparativi per la riunione ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che si terrà nel maggio 1998.

## **PROBLEMI CREATI NEL SETTORE INFORMATICO DAL PASSAGGIO ALL'ANNO 2000**

54. Il Consiglio europeo constata con soddisfazione che la Commissione intende presentare una comunicazione sui problemi creati nel settore informatico dal passaggio all'anno 2000 e chiede alla futura Presidenza di accordare la massima priorità alle iniziative che dovranno darvi seguito.

## **AMBIENTE/SANITÀ**

### ***Cambiamenti climatici***

55. Il Consiglio europeo ha preso conoscenza dell'accordo recentemente raggiunto a Kyoto in merito a un protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, contenente impegni significativi da parte di tutti i paesi industrializzati per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 5%. Esso ritiene che questo risultato costituisca un primo passo che dovrà in futuro essere seguito da altri progressi.

56. Il Consiglio europeo sottolinea il proprio convincimento - espresso nel futuro articolo 6 del trattato - che le esigenze della protezione ambientale debbano essere integrate nelle politiche e nelle azioni della Comunità, allo scopo precipuo di promuovere lo sviluppo sostenibile. A tal fine, invita la Commissione a presentargli, prima della sessione del giugno 1998, una strategia per conseguire questo obiettivo.

### ***Sicurezza alimentare***

57. La sicurezza dei prodotti alimentari costituisce, ora più che mai, una delle principali preoccupazioni dei cittadini e occorre fare il possibile per ripristinare la loro fiducia, particolarmente scossa dalla crisi della BSE. Per tener conto di questa preoccupazione il Consiglio europeo ha approvato la dichiarazione che figura nell'allegato 2.

### Sanità

58. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di esaminare le modalità per la creazione di un Fondo di solidarietà terapeutica sotto l'egida dell'ONU-AIDS destinato alla lotta contro l'AIDS nei paesi in via di sviluppo.

## **GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI**

59. Il Consiglio europeo ha preso atto dell'ultima relazione sulle attività nel settore della giustizia e degli affari interni e sottolinea i progressi realizzati nel corso dell'ultimo semestre. Si compiace della prossima firma della convenzione "Napoli II" relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

60. Il Consiglio europeo si compiace parimenti dell'accordo politico raggiunto sugli elementi essenziali del progetto di convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (convenzione "Bruxelles II"), la quale è destinata ad assumere un ruolo importante nella vita dei cittadini dell'Unione. Esso chiede che i lavori su questo progetto siano completati sotto la Presidenza britannica.

61. Esso constata con soddisfazione, tra gli altri progressi realizzati, l'adozione delle prime misure concrete per l'attuazione del piano d'azione sulla criminalità organizzata. Invita il Consiglio a portare avanti attivamente la realizzazione del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam. In questo contesto sono stati compiuti progressi concreti sul progetto di azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea e sul progetto di azione comune per la creazione di una rete giudiziaria europea. Esso invita il Consiglio ad adottare questi due strumenti entro il marzo 1998.

62. Il Consiglio europeo conferma in questo contesto il ruolo dell'Europol quale strumento privilegiato della cooperazione di polizia, segnatamente nella lotta contro la criminalità organizzata. Pur riconoscendo i progressi compiuti nell'avvio dell'Europol, si rammarica che in numerosi Stati membri le procedure di ratifica abbiano fatto ritardare di vari mesi l'entrata in vigore della convenzione.

63. Nella relazione sull'attuazione del programma di lotta contro la droga vengono illustrati i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle legislazioni e delle prassi di lotta contro le droghe sintetiche e di cooperazione a livello internazionale. A questo proposito sono stati realizzati dei progressi concreti nell'attuazione del meccanismo di cooperazione UE/America latina, compresi i Caraibi. Il Consiglio europeo si compiace dei lavori preparatori intrapresi ai fini della realizzazione di progetti per lottare contro il transito e la produzione di droga in Asia centrale e per definire un programma d'azione pluriennale sulla cooperazione con la Russia e gli NSI in questo campo.

64. La situazione creatasi a seguito dell'afflusso massiccio di migranti provenienti soprattutto dall'Iraq è preoccupante. Il Consiglio deve elaborare e attuare prontamente un piano d'azione per far fronte a questo problema.

65. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle iniziative realizzate nel quadro dell'Anno contro il razzismo e la xenofobia a favore di una società più giusta e più tollerante e si compiace del prossimo avvio delle attività dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.

66. Il Consiglio europeo invita infine il Consiglio a proseguire gli sforzi riguardanti l'integrazione dell'*acquis* di Schengen, ivi compresa la determinazione delle basi giuridiche dell'*acquis* e la negoziazione degli accordi da concludere con l'Islanda e la Norvegia. Ricorda che i lavori al riguardo devono essere completati in tempo utile per consentire l'effettiva applicazione di dette disposizioni fin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

## **COOPERAZIONE REGIONALE IN EUROPA**

67. La cooperazione regionale svolge un ruolo molto importante per la stabilità e la prosperità in Europa. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione delle relazioni sulla cooperazione regionale, segnatamente nel Mar Nero, nell'Europa centrale e nell'Europa sudorientale, presentate dalla Commissione a seguito dell'impegno da essa assunto in occasione del Consiglio europeo di Dublino. Esso prende atto degli sviluppi positivi realizzati nel Mar Baltico (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) e nella regione artica del Mare di Barents. Invita il Consiglio a esaminare tali relazioni.

68. Il Consiglio europeo ha preso atto della proposta della Finlandia relativa a una dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione e invita la Commissione a presentare una relazione provvisoria in materia in una delle riunioni del Consiglio europeo che si terranno nel 1998.

## **50° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO**

69. Il Consiglio europeo ha approvato la dichiarazione che figura nell'allegato 3.

## **PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE**

70. Il Consiglio europeo ha passato in rassegna gli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, basandosi sui risultati della riunione informale dei Ministri degli Affari esteri tenuta a Mondorf il 25 e 26 ottobre, della visita nella regione interessata del Presidente del Consiglio dal 10 al 14 novembre e di una relazione per il Consiglio dell'inviato speciale dell'UE.

71. Il Consiglio europeo ha nuovamente espresso la sua profonda preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione di tutti gli impegni previsti dagli accordi interinali Israele/Palestina e dal protocollo di Hebron e per il persistere della situazione di stallo riguardo ai capitoli siriano e libanese.

72. Il Consiglio europeo ha rinnovato l'"Appello per la pace in Medio Oriente" lanciato ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 e ha ricordato la dichiarazione formulata a Firenze il 21 giugno 1996. Esso ha esortato tutte le parti a onorare gli impegni derivanti dagli accordi esistenti, ad assumere le rispettive responsabilità per ridare impulso al processo di pace evitando ulteriori battute d'arresto e a riprendere i negoziati in un clima di reciproca fiducia onde pervenire a una pace equa, durevole e globale in Medio Oriente entro la fine del secolo.

73. Il Consiglio europeo ha espresso soddisfazione per l'azione dell'inviato speciale e lo ha incoraggiato a proseguire gli sforzi per sostenere il processo di pace in Medio Oriente.

74. Esso ha approvato i seguenti orientamenti per una politica dell'UE intesa a facilitare i progressi e a ripristinare la fiducia tra le parti.

### **a. Capitolo palestinese**

#### Misure a breve termine

75. L'Unione europea continuerà a far valere tutto il proprio peso politico e morale per far sì che tutte le disposizioni degli accordi esistenti siano pienamente applicate su base di reciprocità sia da parte israeliana che palestinese.

76. Il Consiglio europeo ha sottolineato la grande urgenza che le parti ottemperino agli impegni già assunti, in particolare per quanto riguarda rispiegamenti di truppe credibili e significativi. Ha inoltre sottolineato l'importanza di evitare azioni unilaterali controproducenti, per esempio in relazione agli insediamenti e a Gerusalemme. In tale contesto ha espresso compiacimento per i lavori in atto ai fini di una rapida adozione del Codice di comportamento proposto dall'UE.

77. Il Consiglio europeo ha ricordato la determinazione dell'UE a lottare contro il terrorismo ovunque si manifesti e indipendentemente dalle sue motivazioni. In questo contesto esso sottolinea anche l'importanza della cooperazione tra israeliani e palestinesi in materia di sicurezza. Tale cooperazione dovrebbe essere rafforzata e non dovrebbe in nessun caso venir meno. Ha altresì ricordato la proposta dell'UE di istituire un Comitato permanente per la sicurezza quale mezzo per istituzionalizzare la cooperazione in materia di sicurezza, come pure il suo programma di assistenza antiterrorismo a favore dell'Autorità palestinese.

78. Tali iniziative contribuiranno a ripristinare lo spirito di compartecipazione e di fiducia reciproca indispensabile per l'attuazione degli accordi interinali e del protocollo di Hebron e per la ripresa dei colloqui sullo status definitivo. Esse mirano a evitare la rottura dei negoziati e a mettere il processo di pace al riparo dalle avversità.

79. Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di concludere i negoziati nel quadro dei nove comitati istituiti dagli accordi interinali. L'aeroporto e il porto di Gaza nonché la sicurezza del transito sono temi di particolare rilevanza e urgenza e formano oggetto di un consistente contributo finanziario dell'UE.

80. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è un importante partner economico di Israele e dell'Autorità palestinese nonché il principale donatore di assistenza finanziaria all'Autorità palestinese. Lo sviluppo economico costituisce una premessa indispensabile per la stabilità politica. Il Consiglio europeo ha ribadito la sua determinazione a operare, anche attraverso il dialogo congiunto con Israele, per eliminare gli ostacoli allo sviluppo economico palestinese e per agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci. Ha inoltre posto l'accento sulla necessità della piena applicazione dell'accordo interinale CE/OLP. L'UE rafforzerà altresì il suo appoggio alle istituzioni palestinesi situate a Gerusalemme Est.

81. Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dei programmi "People-to-people" quale strumento essenziale per rafforzare il dialogo e ripristinare la fiducia reciproca tra le parti nella società civile.

82. L'UE continuerà inoltre a tenere sotto stretta sorveglianza l'evoluzione sul posto avvalendosi dei suoi strumenti di controllo per quanto riguarda i diritti umani, Gerusalemme e gli insediamenti.

#### Misure a medio termine



83. Il Consiglio europeo ha espresso la disponibilità dell'UE a contribuire ai negoziati sullo status definitivo, offrendo alle parti specifici suggerimenti sulle materie in discussione, tra cui l'eventuale creazione di uno Stato palestinese, le intese in materia di confini e di sicurezza, gli insediamenti, i rifugiati, lo status di Gerusalemme e i problemi relativi alle acque.

84. Esso ha inoltre chiesto una revisione del sostegno finanziario dell'UE, allo scopo di garantire una maggiore efficacia nel realizzare gli obiettivi del processo di pace.

85. Il Consiglio europeo ha insistito sulla rinascita della cooperazione economica regionale in quanto mezzo per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per creare un valido contesto di relazioni pacifiche.

#### **b. Capitoli siriano e libanese**

86. Il Consiglio europeo ha confermato l'importanza che annette l'UE al rilancio dei negoziati sui capitoli siriano e libanese. L'UE si prefigge di ripristinare un processo globale basato sul principio "terra in cambio di pace" e chiede la piena applicazione delle risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

#### **c. Cooperazione con gli USA e con altre parti**

87. Il Consiglio europeo appoggia fermamente gli sforzi degli Stati Uniti per rilanciare il processo di pace ed esprime la disponibilità dell'UE a operare strettamente con gli Stati Uniti e a mantenersi in stretto contatto con la Russia e le parti interessate della regione.

## **ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA**

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE NELLA TERZA FASE DELL'UEM E SUGLI ARTICOLI 109 E 109 B DEL TRATTATO (*ALLEGATO 1*)**

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA SICUREZZA IN MATERIA ALIMENTARE (*ALLEGATO 2*)**

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO IN OCCASIONE DELL'INIZIO DELL'ANNO IN CUI SI CELEBRA IL CINQUANTENARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (*ALLEGATO 3*)**

**ELENCO DELLE RELAZIONI TRASMESSE AL CONSIGLIO EUROPEO (*ALLEGATO 4*)**

### **ALLEGATO 1**

## **RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE NELLA TERZA FASE DELL'UEM E SUGLI ARTICOLI 109 E 109 B DEL TRATTATO**

Il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 13 dicembre 1997,

ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, segnatamente sul miglioramento delle procedure di coordinamento economico e su

modalità efficaci di attuazione degli articoli 109 e 109 B del trattato,  
la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita,  
la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam su crescita ed occupazione,  
rammentando le conclusioni della sessione di Lussemburgo in cui ha approvato la relazione del Consiglio del 1° dicembre 1997,  
ha stabilito quanto segue:

### **I. Coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM**

1. L'Unione economica e monetaria creerà un legame più stretto tra le economie degli Stati membri che partecipano all'area dell'euro. Essi condivideranno una politica monetaria unica e un tasso di cambio unico. È verosimile che la convergenza degli andamenti ciclici sarà probabilmente maggiore. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104 C e del patto di stabilità e crescita, le politiche economiche e la determinazione dei salari restano tuttavia una responsabilità nazionale. Fintantoché l'evoluzione economica nazionale avrà un impatto sulle prospettive di inflazione nell'area dell'euro, essa influirà sulle condizioni monetarie di quell'area. Per questa ragione fondamentale il passaggio a una moneta unica richiederà un rafforzamento della sorveglianza comunitaria e del coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri che partecipano all'area dell'euro.

2. Anche l'interdipendenza economica e monetaria con gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro sarà forte in quanto tutti partecipano al mercato unico. La necessità di garantire maggiore convergenza e un corretto funzionamento del mercato unico esige pertanto che tutti gli Stati membri prendano parte al coordinamento delle politiche economiche. L'interdipendenza sarà inoltre particolarmente forte se gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro parteciperanno al nuovo meccanismo di cambio, come ci si aspetta dai paesi con deroga.

3. Un migliore coordinamento delle politiche economiche dovrebbe prestare la massima attenzione agli sviluppi economici e alle politiche nazionali capaci di influenzare la situazione monetaria e finanziaria nell'area dell'euro o incidere sul corretto funzionamento del mercato interno. Ciò comporta:

- sorveglianza rigorosa degli sviluppi macroeconomici negli Stati membri per assicurare una convergenza duratura, nonché dell'evoluzione dei tassi di cambio dell'euro;
- sorveglianza delle posizioni e politiche di bilancio conformemente al trattato e al patto di stabilità e crescita;
- sorveglianza delle politiche strutturali degli Stati membri nei mercati del lavoro, dei beni e dei servizi, nonché delle tendenze dei costi e dei prezzi, soprattutto nella misura in cui influiscono sulle possibilità di conseguire una crescita sostenibile e non inflazionistica e la creazione di posti di lavoro;
- promozione di riforme fiscali in grado di potenziare l'efficienza e di misure dissuasive nei confronti di una concorrenza fiscale pregiudizievole.

Un migliore coordinamento delle politiche economiche deve essere conforme al principio di sussidiarietà stabilito nel trattato, rispettare le prerogative dei governi nazionali nel fissare le proprie politiche strutturali e di bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato e del patto di stabilità e crescita, rispettare l'indipendenza del sistema europeo delle banche centrali nel perseguire l'obiettivo prioritario della stabilità dei prezzi e il ruolo del Consiglio ECOFIN quale organo decisionale centrale per il coordinamento economico, nonché rispettare le tradizioni nazionali e le competenze e responsabilità delle parti sociali nel processo di formazione dei salari.

4. Per garantire il corretto funzionamento dell'UEM, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri devono applicare in pieno e efficacemente gli strumenti previsti dal trattato per il coordinamento delle politiche economiche.

A tal fine gli indirizzi di massima per le politiche economiche, adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, dovrebbero essere trasformati in uno strumento efficace che garantisca una convergenza duratura degli Stati membri, fornendo orientamenti più concreti e più mirati per paese, concentrandosi maggiormente sulle misure intese a migliorare il potenziale di crescita degli Stati membri, aumentando così l'occupazione. Nell'ambito di tali indirizzi ci si dovrebbe quindi impegnare maggiormente a migliorare la competitività, l'efficienza del mercato del lavoro, dei beni e dei servizi, l'istruzione e la formazione, nonché a rendere più favorevoli all'occupazione i vari sistemi tributari e di previdenza sociale.

Un migliore coordinamento dovrebbe consentire di controllare la coerenza delle politiche economiche nazionali e della loro realizzazione con gli indirizzi di massima per le politiche economiche ed il corretto funzionamento dell'UEM. Le politiche e gli

sviluppi economici di ciascuno Stato membro e della Comunità dovrebbero essere attentamente seguiti nel quadro di una sorveglianza multilaterale, secondo quanto disposto all'articolo 103, paragrafo 3. In particolare, dovrebbero essere segnalate tempestivamente non solo situazioni di bilancio rischiose, conformemente al patto di stabilità e crescita, ma anche altri sviluppi che, qualora perdurassero, rischierebbero di mettere in questione la stabilità, la competitività e il futuro della creazione di posti di lavoro. A tal fine il Consiglio potrebbe mostrarsi più incline a fare le necessarie raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4, ad uno Stato membro le cui politiche economiche non fossero coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. D'altro canto, lo Stato membro interessato dovrebbe impegnarsi ad adottare le misure tempestive ed efficaci che reputa necessarie per adeguarsi alle raccomandazioni del Consiglio. Inoltre gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a scambiarsi tempestivamente e in modo esauriente informazioni sugli sviluppi economici e le intenzioni politiche che potrebbero avere ripercussioni oltrefrontiera.

5. La sorveglianza della situazione economica e i dibattiti orientativi dovrebbero diventare un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle sessioni informali del Consiglio ECOFIN. Per stimolare un dibattito franco e aperto, il Consiglio ECOFIN dovrebbe riunirsi saltuariamente in ambito ristretto (ministro più una persona), soprattutto nell'esercizio della sorveglianza multilaterale.

6. In virtù del trattato, il Consiglio ECOFIN () è il centro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed è autorizzato a agire nei pertinenti settori. In particolare, il Consiglio ECOFIN è l'unico organo autorizzato a formulare e adottare gli indirizzi di massima per le politiche economiche, che costituiscono il principale strumento di coordinamento economico.

Tale ruolo determinante del Consiglio ECOFIN al centro del processo decisionale e di coordinamento in materia economica sancisce l'unità e la coesione della Comunità.

I Ministri degli Stati aderenti all'area dell'euro possono riunirsi in modo informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che condividono in materia di moneta unica. La Commissione e, eventualmente, la Banca centrale europea saranno invitate a partecipare alle riunioni.

Ogni volta che si affrontano questioni d'interesse comune, esse sono discusse dai Ministri di tutti gli Stati membri.

In tutti i casi in cui occorra prendere una decisione, essa viene adottata dal Consiglio ECOFIN secondo le procedure stabilite dal trattato.

## **II. Attuazione delle disposizioni del trattato sulla politica dei tassi di cambio e sulla posizione esterna e la rappresentanza della Comunità (articolo 109)**

7. Il Consiglio europeo riconosce la responsabilità che incomberà alla Comunità con l'introduzione dell'euro, una delle valute più importanti nel sistema monetario mondiale. Il contributo della Comunità attraverso il SEBC, in stretta osservanza delle procedure e della ripartizione dei poteri stabilite dal trattato, sarà quello di creare un centro di stabilità dei prezzi. Il Consiglio europeo è intenzionato a svolgere pienamente il suo ruolo contribuendo a gettare le fondamenta di un'economia prospera ed efficace nella Comunità, secondo il principio di un'economia aperta e in libera concorrenza, che agevoli un'efficace distribuzione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 A del trattato. Il Consiglio europeo è convinto che ciò costituirà la base di una moneta forte e rispettata.

8. Il Consiglio dovrebbe sorvegliare l'evoluzione del tasso di cambio dell'euro alla luce di un'ampia gamma di dati economici, la Commissione dovrebbe presentare analisi al Consiglio e il Comitato economico e finanziario preparare i lavori di quest'ultimo. È importante avvalersi appieno delle disposizioni del trattato per assicurare lo scambio di informazioni e opinioni tra il Consiglio e la BCE sul tasso di cambio dell'euro. In generale, i tassi di cambio dovrebbero essere visti come il risultato di tutte le altre politiche economiche, tuttavia, in situazioni eccezionali, per esempio in caso di disallineamento evidente, il Consiglio può formulare orientamenti generali di politica dei tassi di cambio in merito a valute non comunitarie, conformemente all'articolo 109, paragrafo 2 del trattato. Detti orientamenti dovrebbero sempre rispettare l'indipendenza del SEBC ed essere coerenti con il suo obiettivo prioritario di mantenere la stabilità dei prezzi.

9. Il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'unione economica e monetaria, conformemente all'articolo 109, paragrafo 4 del trattato. Si tratterà sia delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi terzi sia dei lavori che si svolgono nell'ambito di organizzazioni internazionali o di gruppi informali degli Stati. La portata di questa disposizione è necessariamente limitata, in quanto solo gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro hanno diritto di voto ai sensi dell'articolo 109.

10. Il Consiglio e la Banca centrale europea svolgeranno il proprio compito nell'ambito della rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo efficace e nel rispetto della ripartizione dei poteri prevista dal trattato. Per quanto riguarda le

politiche economiche diverse da quella monetaria e dei tassi di cambio, gli Stati membri dovrebbero continuare a presentare le proprie politiche al di fuori del quadro comunitario, tenendo nel contempo pienamente conto degli interessi della Comunità. La Commissione sarà associata alla rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato.

La rappresentanza nelle organizzazioni internazionali dovrebbe tenere conto delle regole di queste. Per quanto riguarda, in particolare, le relazioni della Comunità con il Fondo monetario internazionale, esse dovrebbero basarsi sulla disposizione dello statuto del Fondo per la quale solo gli Stati possono essere membri di tale istituzione. Gli Stati membri, in quanto membri dell'FMI, dovrebbero contribuire a definire intese pratiche al fine di agevolare lo svolgimento della sorveglianza dell'FMI e la presentazione delle posizioni della Comunità, incluse le opinioni del SEBC, negli organi del Fondo.

### **III. Dialogo tra il Consiglio e la BCE**

11. Tenendo presente la ripartizione dei poteri prevista dal trattato CE, lo sviluppo economico armonioso della Comunità nella terza fase dell'UEM esigerà un continuo e proficuo dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea, che coinvolga la Commissione e rispetti, sotto ogni profilo, l'indipendenza del SEBC.

12. Il Consiglio dovrebbe pertanto svolgere in pieno il proprio ruolo avvalendosi dei canali di comunicazione previsti dal trattato. Il Presidente del Consiglio, in virtù di quanto disposto a suo riguardo dall'articolo 109 B del trattato, dovrebbe riferire al consiglio direttivo della BCE in merito alla valutazione della situazione economica dell'Unione effettuata dal Consiglio e alle politiche economiche degli Stati membri; egli potrebbe inoltre discutere con la BCE le opinioni del Consiglio sugli sviluppi e sulle prospettive per quanto riguarda i tassi di cambio. Il trattato prevede altresì che il Presidente della BCE partecipi alle sessioni del Consiglio in cui quest'ultimo delibera su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC, per esempio al momento dell'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Rivestono altresì grande importanza le relazioni annuali che la BCE presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo.

Il Comitato economico e finanziario, che sarà composto di Alti funzionari delle banche centrali e della BCE nonché dei ministeri delle finanze nazionali, costituirà il quadro in cui il dialogo potrà essere preparato e sviluppato a livello di Alti funzionari.

## **ALLEGATO 2**

### **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA SICUREZZA IN MATERIA ALIMENTARE**

La sicurezza dei prodotti alimentari costituisce, ora più che mai, una preoccupazione di primo piano per i cittadini. Occorre dunque fare tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia, messa a dura prova soprattutto dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). D'altronde la scelta dei consumatori deve essere resa più facile mediante un'informazione e un'educazione adeguate.

Il Consiglio europeo rileva che la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti sicuri devono figurare tra le priorità dell'Unione europea. Ribadisce di annettere grande importanza a che sia garantito un elevato livello di tutela della salute umana, in base a pareri scientifici autorevoli e trasparenti. Tenuto conto del principio di precauzione, le istituzioni comunitarie e gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie alla realizzazione di tale obiettivo. È importante che la Comunità si adoperi con determinazione affinché il medesimo obiettivo sia conseguito a livello di organismi internazionali competenti e nell'ambito degli scambi commerciali tra paesi terzi e Unione europea.

Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per i dibattiti orientativi dedicati al tema della sicurezza dei prodotti alimentari dai Ministri dell'agricoltura, dei consumatori, del mercato interno e della sanità nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 e ritiene che la sicurezza dei prodotti alimentari debba restare una preoccupazione costante dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo reputa necessario completare taluni aspetti della normativa comunitaria e semplificarla, pur mantenendo un elevato livello di tutela e cercando di soddisfare le aspettative legittime dei consumatori. Occorrerà coprire in modo efficace e coerente l'intera catena di produzione alimentare.

Nel dare seguito al Libro verde sulla legislazione in materia alimentare presentato dalla Commissione ci si dovrà ispirare all'esigenza della sicurezza alimentare. Il Libro verde dovrà inoltre servire di base ad una etichettatura dei prodotti alimentari che risponda alle attese dei consumatori e che sia il più possibile chiara ed esauriente sotto il profilo informativo.

Il Consiglio europeo rammenta che l'attuazione efficace della normativa costituisce un elemento essenziale del processo e invita a tale riguardo gli Stati membri a ottimizzare i controlli e a intensificare il coordinamento con la Commissione.

Il Consiglio europeo si congratula peraltro con la Commissione per l'impegno da questa assunto di presentare due volte all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

## **ALLEGATO 3**

### **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO**

#### **IN OCCASIONE DELL'INIZIO DELL'ANNO IN CUI SI CELEBRA IL CINQUANTENARIO**

#### **DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO**

1. All'avvio delle celebrazioni del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Consiglio europeo riafferma solennemente l'impegno dell'Unione europea di rispettare e difendere i diritti di ogni essere umano enunciati in tale testo. Il Consiglio europeo rammenta altresì che l'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, principi condivisi dagli Stati membri.

2. Il Consiglio europeo sottolinea l'universalità dei diritti dell'uomo e rammenta l'obbligo che incombe a tutti gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite di rafforzare e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

3. Il Consiglio europeo rammenta la Dichiarazione sui diritti dell'uomo fatta nel mese di giugno 1991 e riafferma che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo costituiscono un fattore essenziale delle relazioni internazionali e sono una delle pietre angolari della cooperazione europea in poi, nonché delle relazioni tra l'Unione europea ed i paesi terzi. Il Consiglio europeo sottolinea il contributo sostanziale dell'Unione europea ai lavori dei vari organi permanenti che si occupano dei diritti dell'uomo in seno alle Nazioni Unite nonché all'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ed al Consiglio d'Europa.

4. Il Consiglio europeo plaude ai progressi compiuti per quanto riguarda i diritti dell'uomo dall'adozione della Dichiarazione universale, in particolare attraverso l'elaborazione e l'attuazione di meccanismi e strumenti che favoriscono la salvaguardia e la promozione di tali diritti. Deplora, tuttavia, che in tutte le parti del mondo i diritti dell'uomo continuano ad essere violati in maniera flagrante.

5. L'Anno dei diritti dell'uomo 1998, che rappresenta il cinquantenario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, darà luogo inoltre ad un esame dell'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della Conferenza mondiale di Vienna sui diritti dell'uomo, cinque anni dopo la loro adozione. Tali importanti avvenimenti che si svolgeranno nel 1998 dovrebbero consentire di sensibilizzare e mobilitare tutti i popoli alla causa dei diritti dell'uomo per realizzare nuovi progressi in tale settore.

6. Il Consiglio europeo invita tutti gli Stati a rafforzare la propria azione a favore dei diritti dell'uomo:

- aderendo agli strumenti internazionali di cui non sono ancora parti, con l'obiettivo della ratifica universale dei trattati e protocolli internazionali relativi ai diritti dell'uomo;
- assicurando un'attuazione più rigorosa di tali strumenti;
- potenziando il ruolo della società civile in materia di promozione e salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- promuovendo le attività sul campo e sviluppando l'assistenza tecnica nel settore dei diritti dell'uomo;
- potenziando in particolare i programmi di formazione, sensibilizzazione e educazione ai diritti dell'uomo.

7. Il Consiglio europeo rammenta il rispetto dei diritti dell'uomo contribuisce all'instaurazione di condizioni più propizie alla pace, alla sicurezza, alla democrazia e allo sviluppo sociale ed economico. Esso sostiene pertanto l'approccio integrato ai diritti dell'uomo in tutte le attività pertinenti delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali.

8. L'Unione europea e gli Stati membri, che contribuiscono in maniera sostanziale alle attività inerenti al settore dei diritti dell'uomo, sottolineano la necessità di accrescere sensibilmente le risorse che le Nazioni Unite vi consacrano, in modo che esse siano commisurate all'importanza prioritaria che la comunità internazionale attribuisce alla promozione e alla salvaguardia dei diritti dell'uomo.

9. L'Unione europea offre pieno appoggio all'Alto Commissario per i diritti dell'uomo e sottolinea l'importanza della sua missione anche nel contesto del cinquantenario. Essa richiama l'attenzione della comunità internazionale sull'importanza di una piena cooperazione di tutti gli Stati con i meccanismi internazionali nel settore dei diritti dell'uomo.

10. Il Consiglio europeo rende omaggio ai difensori dei diritti dell'uomo e alle organizzazioni non governative che con il loro impegno apportano un contributo essenziale alla difesa e al rispetto dei diritti dell'uomo.

11. Il Consiglio europeo plaude all'attuazione, da parte della Commissione europea, di programmi accademici nel quadro del cinquantenario. Gli Stati membri dell'Unione europea vareranno iniziative nazionali per celebrare l'anniversario.

12. L'Unione europea continuerà a cooperare con i membri della comunità internazionale ai fini dell'attuazione universale delle norme esistenti in materia di diritti dell'uomo, le quali trovano fondamento nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

## **ALLEGATO 4**

### **RELAZIONI TRASMESSE AL CONSIGLIO EUROPEO**

- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sull'allargamento dell'Unione e sull'Agenda 2000

*(doc. 13241/97)*

- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sulla preparazione della terza fase dell'UEM

*(doc. SN 4832/97)*

- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sui risultati nel settore "Giustizia e affari interni" nel corso del 1997

*(doc. 13191/1/97 REV 1)*

- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sulle droghe

*(doc. 12254/2/97 REV 2)*

- Relazione della Commissione sulla cooperazione regionale in Europa

*(doc. 13051/97)*

- Relazione della Commissione "Legiferare meglio"

*(doc. 13002/97)*

- Relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per il mercato unico (quadro del punteggio del mercato unico)

*(doc. 12602/1/97 REV 1)*

- Relazione annuale della Commissione sulle reti transeuropee

*(doc. 13203/97)*

- Seconda relazione della Commissione sull'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo dei Rappresentanti personali per una sana gestione finanziaria (SEM 2000); Conclusioni del Consiglio concernenti tale relazione

*(doc. 12231/97 + doc. 12725/97)*